



Partecip@ttivi – partecipazione a Palermo Report attività

Numero di partecipanti	12
------------------------	----

Report
<p style="text-align: center;">Verso una definizione condivisa</p> <p>Quello che giornalmicamente è definito come il “fenomeno delle spose bambine”, nella più recenti ricerche viene meglio indicato con la dizione “Matrimonio Forzato”; in questa accezione e, secondo la definizione del <i>Forced Marriage Unit britannic</i>, esso è definito come una violazione dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e delle ragazze, perché si tratta di una pratica che nega il diritto di autodeterminazione delle giovani o giovanissime. Il matrimonio è, dunque, forzato quando una delle parti contraenti non è consenziente e, in questo caso, si entra nella casistica dei matrimoni combinati, cui si associa una qualche forma di costrizione (fisica, psicologica, economica, sessuale).</p> <p>In questo quadro definitorio bisogna rilevare come, nonostante la ratifica della Convenzione di Istanbul (27 Giugno 2013 - L. n. 77), a differenza di altre nazioni europee, l'Italia non abbia ancora definito norme e procedure per salvaguardare le potenziali vittime e avviare specifici percorsi con le famiglie e con le comunità. Tuttavia, occorre ricordare che il Matrimonio Forzato è menzionato al punto 18 del Decreto ministeriale riguardante la “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione” (2007). Esso è inoltre presente, in alcune legislazioni regionali, in particolare nelle leggi sulla violenza di genere del Molise L. R. n. 15/2013, Art. 1, e nella L. R. della Lombardia n. 11/2012, art. 1.</p> <p>Poiché la legislazione nazionale non contiene riferimenti espliciti al “matrimonio forzato”, questo “reato” è affrontato attraverso altri strumenti giuridici. In mancanza di una norma che disciplini la fattispecie la condotta non è punita; le sentenze che hanno preso in considerazione le condotte dei familiari che sottoponevano le vittime a violenza psicologica e fisica per costringerle a "vivere secondo tradizione" e dunque accettare anche un matrimonio non voluto, sono state sanzionate attraverso la previsione del reato di maltrattamenti in famiglia (Art. 572 c.p.).</p> <p style="text-align: center;">Alcuni spunti dal territorio</p>

Nella esperienza professionale di coloro che hanno preso parte al Laboratorio, i matrimoni precoci sono molto spesso correlati ai matrimoni forzati, anche se questi ultimi non coincidono sempre con i matrimoni precoci. Occorre tuttavia sottolineare come, dal punto di vista dei partecipanti al Laboratorio, il fenomeno dei matrimoni precoci sia particolarmente significativo proprio perché riguarda l'età scolare.

Come è stato più volte sottolineato nel corso della discussione, entrambi i fenomeni (matrimoni precoci e matrimoni forzati) riguardano innanzitutto il controllo della libertà femminile e, in alcune situazioni, anche di quella maschile. In ogni caso sono pratiche coercitive della libertà personale, con risvolti particolarmente significativi nella sfera della sessualità.

Nel corso della discussione si è fatto riferimento agli esiti di alcune ricerche che hanno fatto emergere le difficoltà dei servizi sociali a farsi carico del fenomeno.

Si tratta di un fenomeno che riguarda comunità straniere, ma che si può configurare anche in peculiari contesti sociali autoctoni, ad esempio, là dove è ancora riscontrabile la pratica della cosiddetta "fuitina" che, in alcuni casi, può considerarsi una declinazione locale del matrimonio forzato.

La sommaria ricognizione delle specificità che connotano il fenomeno, è sufficiente a delineare la complessità delle questioni alle quali esso rimanda. Ciò detto, e tenuta in debito conto la necessaria cautela allorché si tratti di questioni legate alle differenze culturali, sociali e geografiche, è indubbio che il problema della futura disciplina e sanzione del matrimonio forzato, come pratica che possa rimandare a uno specifico reato, probabilmente si inserirà nella cornice della disciplina dei "reati culturalmente motivati" (*culturally motivated crime*); della sanzione, cioè, di quei comportamenti posti in essere da un membro appartenente ad una cultura di minoranza e considerati reato dall'ordinamento giuridico della cultura del paese di approdo. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale di provenienza, può non essere oggetto di sanzione o essere accettato come comportamento normale; fino ad arrivare ad alcuni casi nei quali il comportamento sanzionato nel contesto culturale di accoglienza è approvato o, addirittura, sostenuto e incoraggiato dall'insieme della comunità di origine.

Nell'esperienza professionale degli insegnanti e dirigenti scolastici presenti alla discussione, il fenomeno che viene rilevato ha a che fare con il provvisorio allontanamento delle ragazzine (ma anche dei ragazzini) dalla scuola, per un viaggio nel paese di origine dal quale si torna dopo aver contratto il matrimonio.

Come ha raccontato una dirigente scolastica "Le mie spose bambine, ma anche i maschi, vanno, firmano e tornano".

Tuttavia è importante notare che il fenomeno sia dei matrimoni forzati, sia dei matrimoni precoci non è sovrapponibile a quello della dispersione scolastica, perché nella maggior parte dei casi, quando si verifica l'allontanamento dal contesto scolastico, questo è solo temporaneo.

Se la questione della salvaguardia del diritto allo studio non può non essere centrale nel prendersi carico del fenomeno da parte dell'istituzione scolastica, ciò non toglie che questo aspetto deve essere considerato con molta attenzione quando lo si considera come indicatore della presenza del fenomeno.

La rete anti violenza, fra molte difficoltà si occupa sia di matrimoni forzati sia di matrimoni precoci; l'operatrice de "Le Onde" presente alla riunione ha fatto notare come molte delle difficoltà che

loro incontrano nel tentativo di realizzare interventi efficaci, siano legate all'assenza di un quadro normativo a supporto: se non si configura il reato di sequestro, se non appaiono maltrattamenti, etc., è molto difficile dare risposte alle giovani donne e adolescenti che pure fanno richiesta d'aiuto.

Tuttavia, non di rado con la concreta attivazione della scuola, significativi interventi sono stati realizzati, cosa che ha comportato che in alcuni casi ragazze appena maggiorenni abbiano dovuto essere allontanate sia dalle comunità di provenienza, sia dalla città di accoglienza.

In questo quadro un altro elemento che emerge dalla discussione è la difficoltà, per i Centri antiviolenza, nel trovare mediatrici culturali disposte lavorare in queste situazioni, caratterizzate da una fortissima pressione esercitata dall'interno della comunità di provenienza della ragazza e della mediatrice.

Sulla scorta di queste e di altre considerazioni è stata ampiamente sottolineata la necessità di un approfondito lavoro con le comunità che punteggiano il territorio cittadino. Forte è stato il richiamo ad approfondire nella scuola il tema dei diritti negati. Un intervento di questo tipo non può prescindere da una diffusa e profonda conoscenza da parte degli insegnanti e degli operatori delle culture delle comunità: non tanto e non solo conoscenza delle culture di provenienza, ma conoscenza di cosa quelle culture diventano nel contatto con le culture di approdo.

Si tratta, da questo punto di vista, di costruire dispositivi operativi che, nel reciproco contatto, permettano il mutuo riconoscimento e la discussione sugli elementi che, invece, sono irrinunciabili alla luce del dettato costituzionale.

Il rappresentante della comunità pakistana ha sottolineato come nella prospettiva di chi accoglie si tendano a confondere tradizioni legate a specifici contesti geografici di provenienza con precetti religiosi o tratti culturali generali: spesso ci confrontiamo con specifiche tradizioni legate a specifiche interpretazioni locali e cadiamo nell'errore di pensare che ci troviamo di fronte a categorie e comportamenti che rappresentano un'intera comunità nazionale.

Del resto come ha argomentato una delle dirigenti scolastiche che hanno partecipato alla discussione, l'incontro di civiltà, in una prospettiva di reale simmetria, serve a togliere un po' di polvere anche da casa nostra: si comincia a parlare di spose bambine e si finisce a parlare anche di "fuitina".

Risultati raggiunti

Nel caso specifico, il Laboratorio Tematico è stato progettato come dispositivo di attivazione della partecipazione finalizzato alla condivisione delle competenze e delle esperienze di un parterre selezionato di interlocutori; esito del percorso dovrebbe essere l'individuazione e la definizione dei segnali e degli indicatori da prendere in considerazione per favorire un monitoraggio capillare e preventivo del fenomeno sia da parte delle istituzioni che da parte dei cittadini.

In questa prospettiva, l'output auspicato del Laboratorio Tematico è dunque la costruzione partecipata di un modello di "rete di sensori" territoriali in grado di individuare segnali di potenziale pericolo, casi conclamati e situazioni di rischio.